

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
all'Accordo di Sicurezza Sociale
fra
il Governo della Repubblica Italiana
ed il Governo del Canada

Il Governo della Repubblica Italiana

e

il Governo del Canada

*In considerazione dell'Accordo di Sicurezza Sociale da loro concluso e firmato a
Roma il 22 maggio 1995,*

Desiderosi di chiarire il significato di alcune disposizioni dell'Accordo e

Tenendo conto degli sviluppi delineatisi dopo la firma dell'Accordo,

*Hanno deciso di concludere un Protocollo con lo scopo di modificare l'Accordo e, a
tal fine,*

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Ai fini del presente Protocollo:

- (a) con il termine "Accordo" si intende l'Accordo di Sicurezza Sociale concluso fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Canada, firmato a Roma il 22 maggio 1995;
- (b) qualsiasi altro termine non definito dal presente articolo ha il significato attribuitogli nell'Accordo.

Articolo 2

Il paragrafo 1 dell'Articolo 1 dell'Accordo viene modificato come segue:

- (a) la parola "e" viene inserita alla fine della lettera (e);
- (b) la lettera (f) viene eliminata;
- (c) la lettera (g) viene ridenominata come lettera (f).

Articolo 3

Il paragrafo 2 dell'Articolo 2 dell'Accordo viene modificato inserendo le parole "o sostituiscano" subito dopo la parola "modifichino".

Articolo 4

L'Articolo 12 dell'Accordo viene modificato come segue:

(a) il contenuto della lettera (a) viene cancellato e sostituito con:

"(a) qualora una persona sia soggetta al Regime pensionistico del Canada o al regime pensionistico autonomo di una provincia del Canada durante un qualsiasi periodo di presenza o residenza in Italia, tale periodo sarà considerato come periodo di residenza in Canada per detta persona, come pure per il coniuge o il convivente di fatto, nonché per le persone a carico che la accompagnino in Italia, che risiedano con essa in Italia e che non siano soggetti alla legislazione italiana in virtù del loro impiego o lavoro autonomo."

(b) Il contenuto della lettera (b) viene cancellato e sostituito con:

“(b) qualora una persona sia soggetta alla legislazione italiana durante un qualsiasi periodo di presenza o residenza in Canada, tale periodo non sarà considerato come periodo di residenza in Canada per detta persona, né per il coniuge o il convivente di fatto, né per le persone a carico che la accompagnino in Canada, che risiedano con essa in Canada, e che non ~~siano soggetti al Regime pensionistico del Canada o al regime pensionistico autonomo di una provincia del Canada in virtù del loro~~ impiego o lavoro autonomo.”

(c) Il testo esistente dell'Articolo 12, modificato dal contenuto della lettera (a) e (b) di cui sopra, è ridenominato come paragrafo 1.

(d) Il seguente nuovo paragrafo 2 viene inserito subito dopo il paragrafo 1:

“2. In applicazione del paragrafo 1:

(a) una persona sarà considerata soggetta al Regime Pensionistico del Canada o al regime pensionistico autonomo di una provincia del Canada durante un periodo di presenza o residenza in Italia o in Canada soltanto qualora essa versi i contributi in conformità con il relativo regime pensionistico durante tale periodo, in virtù del proprio impiego o lavoro autonomo;

(b) una persona sarà considerata soggetta alla legislazione italiana durante un periodo di presenza o residenza in Canada o in Italia soltanto qualora essa versi i contributi obbligatori in conformità con tale legislazione durante detto periodo, in virtù del proprio impiego o lavoro autonomo.”

Articolo 5

L'Articolo 17 dell'Accordo viene modificato come segue:

- (a) Al paragrafo 1, i termini "assegno per il coniuge" e "un assegno per il coniuge" vengono eliminati ovunque essi figurino e sostituiti con il termine "assegno".
- (b) Al paragrafo 3 il termine "per il coniuge" viene eliminato.

Articolo 6

Il paragrafo 2 dell'Articolo 20 dell'Accordo viene modificato eliminando l'espressione "prestazioni canadesi per figli diverse da quelle concesse ai sensi del Regime pensionistico del Canada" e sostituendola con "benefici fiscali del Canada per figli erogabili ai sensi della Legge sulle Imposte sul Reddito del Canada".

Articolo 7

L'articolo 27 dell'Accordo viene modificato come segue:

- (a) Il paragrafo 1 viene modificato aggiungendo alla fine dello stesso la seguente frase:

"Come data di presentazione di una domanda, notifica o ricorso all'istituzione competente dell'altra Parte, si considererà la data di presentazione delle stesse all'istituzione competente della prima Parte."
- (b) Il nuovo paragrafo 4 che segue viene inserito subito dopo il paragrafo 3:


"Il paragrafo 1 non avrà effetti sull'applicazione delle disposizioni della legislazione italiana relative all'obbligo delle istituzioni competenti di corrispondere interessi stabiliti dalla legge sulle prestazioni previste da accordi internazionali."

Articolo 8

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di entrata in vigore dell'Accordo e avrà la stessa durata.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi hanno firmato il presente Protocollo.

FATTO a Roma, il 22 maggio 2003, in duplice esemplare nelle lingue italiana, inglese, e francese, i tre testi facenti egualmente fede.



PER IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA
ITALIANA



PER IL GOVERNO
DEL CANADA